



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 40 DEL 16-11-2020

Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

**Oggetto: Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID - 19 nel territorio comunale - limitazioni allo stazionamento in alcune aree pubbliche. INTEGRAZIONE CHIUSURA AREE PUBBLICHE AD ORDINANZA N. 38 DEL 12.11.2020.**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di novembre, il SINDACO AVV. PINO GIOVANNI

### IL SINDACO

#### Visti:

- Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2020, n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
- Il D.P.C.M. 18 ottobre 2020;
- Il D.P.C.M. 03 novembre 2020;

#### Richiamate:

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Sicilia nn. 01 a 59 anno 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;
- la propria Ordinanza n. 38 del 12.11.2020;

**Preso** atto che a causa dell'acuirsi dell'emergenza e del peggioramento del quadro epidemiologico nazionale si è resa necessaria l'adozione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel quale sono state definite ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020.

**Dato atto** che il suddetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto, tra l'altro, un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio e misure restrittive nelle Regioni della Penisola;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, con la quale, tra l'altro, la Sicilia è stata inquadrata tra le Regioni rientranti nella cosiddetta zona arancione, caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e rischio epidemiologico alto, in particolare l'art. 1 c. 4 prevede espressamente quanto segue: “nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

**Considerato** che l'incremento dei casi di positività riscontrati nei giorni scorsi nel territorio comunale richiede l'attuazione di misure idonee a evitare la diffusione dell'epidemia;

**Ritenuto**, in particolare, di dover evitare che nelle aree di spontanea aggregazione delle persone possano formarsi assembramenti tali da compromettere il distanziamento sociale interpersonale, favorendo la diffusione del contagio;

**Preso atto** delle segnalazioni pervenute da Cittadini e dal locale Comando di Polizia Municipale che in alcune aree del Comune sono stati riscontrati assembramenti di persone di diversa età;

Considerato, altresì, che, visto lo stato di emergenza attuale e il progressivo diffondersi dell'epidemia, i suddetti comportamenti risultano incompatibili con la tutela della salute pubblica di cui all'articolo 32 della Carta costituzionale;

Ritenuto, pertanto, nell'ottica di evitare ogni forma di assembramento, di dover interdire lo stazionamento di persone nelle zone di seguito indicate in aggiunta a quelle indicate nella citata Ordinanza Sindacale n. 38 del 12.11.2020:

- Piazza Salvatore Trifirò – Parco giochi di Via Stefano Bucca;
- Frazione Olivarella: P.zza laterale alla Via J. F. Kennedy – Parco giochi antistante Oasi San Paolo – P.zza B. Giuliano;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che definisce le attribuzioni al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto l'O.R.E.L. attualmente vigente nella Regione siciliana;

#### O R D I N A

dalla data di adozione della presente, sino a diverso provvedimento, la chiusura giornaliera, dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno dopo, nonché il divieto di stazionamento, aggregazione nelle aree pubbliche di seguito indicate:

- Piazza Salvatore Trifirò – Parco giochi di Via Stefano Bucca;
- Frazione Olivarella: P.zza laterale alla Via J. F. Kennedy – Parco giochi antistante Oasi San Paolo – P.zza B. Giuliano;
- conferma il divieto di stazionamento e di aggregazione relativo alla chiusura delle aree pubbliche indicate con Ordinanza n. 38 del 12.11.2020;

#### D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Che la medesima venga trasmessa:

- alla Prefettura di Messina;
- al Comando dei Carabinieri di San Filippo del Mela;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

- all'Associazione di Volontariato A.P.C.A.R.S.;
- al Comando di Polizia Municipale, al quale spetta il compito di vigilare sull'applicazione del presente atto;

#### AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 del DL. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L.N. 74/2020 e 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to AVV. PINO GIOVANNI

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**  
**(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)**

**Si attesta che la presente Ordinanza n. 40 del 16-11-2020, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 16-11-2020.**

**N. Reg. Albo: 1317**

**San Filippo del Mela, 16-11-2020**

**Il Resp.le Area Affari Generali**  
***Lo Duca Angelo***  
***(Sottoscritto con Firma Digitale)***